

DISCIPLINARE DI INCARICO DI ACCORDO QUADRO

con più operatori economici, per il servizio di efficientamento delle reti idriche dei comuni di Arizzano (VB), Ghiffa (VB), Gravellona Toce (VB), Lesa (NO), Omegna (VB), Romagnano Sesia (NO), San Pietro Mosezzo (NO), Stresa (VB), Verbania (VB) e Vignone (VB).

(le parti evidenziate in grigio, saranno personalizzate a seguito della stipula dell'Accordo quadro con ciascun operatore economico)

CIG _____ CUP _____

TRA

Acqua Novara. VCO S.p.A., con sede legale in Via Triggiani 9 - 28100 NOVARA, C.F. e P.IVA 02078000037, in persona del suo legale rappresentante legale *pro tempore* (di seguito, per brevità, anche solo “**Committente**”);

E

_____ con sede legale in _____ Via _____ capitale sociale _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ P. IVA _____ PEC _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____ via _____ in persona del _____ e legale rappresentante _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”);

OPPURE

_____ sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____ PEC _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____ via _____ in persona del _____ e legale rappresentante _____ nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante n. 1 _____ sede legale

in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____
_____ al n. _____ P. IVA _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____ Via _____ e
la mandante n. 2 _____ sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ P. IVA _____ domiciliata ai fini del
presente atto in _____ Via _____ giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza
autenticato dal notaio in _____ . _____ repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità,
anche solo “**Appaltatore**”).

Tra la Committente e l'Appaltatore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. Valore giuridico degli allegati

Gli allegati al presente Accordo Quadro e gli atti/documenti richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Accordo Quadro.

ART. 2. Oggetto e Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro disciplina l'affidamento in lotto unico del servizio di
efficientamento delle reti idriche dei Comuni (Arizzano (VB), Ghiffa (VB),
Gravellona Toce (VB), Lesa (NO), Omegna (VB), Romagnano Sesia (NO), San Pietro
Mosezzo (NO), Stresa (VB), Verbania (VB) e Vignone (VB), attraverso le attività di
verifica e completamento dei rilievi esistenti delle reti, la verifica, il completamento e
la calibrazione dei modelli idraulici, la ricerca perdite e l'individuazione di soluzioni
speditive per un rapido raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione delle reti.

I servizi dovranno essere erogati in conformità a quanto previsto nel Capitolato
Tecnico allegato al presente Accordo Quadro, ovvero suddivisi come appresso

indicato:

FASE PRELIMINARE

- sopralluoghi e verifiche in campo finalizzate alla pianificazione delle attività;
- programma delle attività;

ATTIVITA' A

- verifica e aggiornamento dei rilievi esistenti;

ATTIVITA' B

- studio e analisi dello stato attuale della rete;
- installazione misuratori mobili di portata clamp-on presso impianti, ove non forniti, per il calcolo del valore obiettivo e per le attività successive di seguito descritte;
- distrettualizzazione e progettazione sotto-zone utili agli step test;

ATTIVITA' C

- acquisizione dati di pressione e portata nei punti di rete concordati finalizzati alla calibrazione del modello idraulico;
- verifica, completamento e calibrazione dei modelli idraulici delle reti;
- censimento macro-anomalie ed individuazione proposte risolutive sugli impianti (es. modifiche tarature, sostituzione pompe), sulla rete di distribuzione (es. eliminazione riduzioni di diametro), rilascio eventuali prescrizioni di intervento;

ATTIVITA' D

- attività di step test e ricerca perdite ad obiettivo;
- restituzione di elaborati tecnici (rilievo e restituzione in GIS, relazioni, misure,

monografie, report di misure, proposte risolutive finali, modellazione idraulica, etc.) in formato digitale.

L'Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi, per un totale complessivo di 36 (trentasei) mesi.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ("Codice"), la durata del presente Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere prolungata di ulteriori 6 (sei) mesi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la Committente si riserva la facoltà di chiedere, e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice.

ART. 3. Importo dell'Accordo Quadro

L'importo stimato per la durata di 24 (ventiquattro) mesi del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli Contratti Applicativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, è complessivamente pari a € _____, (*valore da personalizzare in base alla percentuale di aggiudicazione di cui al disciplinare di gara*) oltre IVA.

La Committente non è vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro.

Pertanto, il presente Accordo Quadro non impegna la Committente a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

ART. 4. Preliminare di contratto

L'Appaltatore, ricevuto il Preliminare di Contratto, sarà tenuto a redigere entro _____, (*valore da personalizzare in base alla tempistica indicata nell'offerta tecnica ovvero alla tempistica base indicata nel Capitolato Tecnico qualora non venga offerta tempistica migliorativa*) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, un cronoprogramma definitivo delle attività.

A seguito di accettazione del Cronoprogramma da parte della Committente, nelle modalità di cui al Capitolato Tecnico la stessa emetterà il Contratto Applicativo, il quale avrà allegato il cronoprogramma approvato e costituirà il principale riferimento per valutare il rispetto delle tempistiche di lavoro.

ART. 5. Affidamento dei Contratti Applicativi

Durante il periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro la Committente può affidare all'Appaltatore i Contratti Applicativi.

Per le modalità di affidamento del Contratto Applicativo si rinvia all'Art. 1.5 del Capitolato Tecnico.

Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, una volta raggiunto l'importo massimo, di cui al precedente art. 3, con l'Appaltatore per esso previsto, non sarà più possibile stipulare nuovi Contratti Applicativi.

I Contratti Applicativi hanno durata pari a 24 mesi e possono scadere anche successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro.

ART. 6. Compatibilità per l'espletamento dell'incarico

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica e professionale.

ART. 7. Modalità di espletamento dell'incarico

L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto di contratto con la dovuta diligenza richiesta in relazione ad ogni singola attività.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'esecuzione dei servizi.

La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli durante l'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore si farà carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti necessari all'esecuzione dei servizi, curando direttamente i rapporti con gli uffici competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.

ART. 8. Sostituzione dei professionisti

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, l'Appaltatore debba procedere alla sostituzione di una o più figure professionali, le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire, con caratteristiche almeno equivalenti a quelle offerte in Offerta Tecnica e previa approvazione del CV da parte della Committente.

La Committente si riserva il diritto di motivata richiesta all'Appaltatore di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, o presumibile di cagionare danno

all'erogazione del servizio, senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri.

In caso di sostituzione del personale su espressa richiesta scritta della Committente,

l'Appaltatore per gravi e comprovati motivi, si impegna a procedere alla sostituzione

delle risorse con figure professionali di pari curriculum vitae, entro il termine massimo

di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione inviata

ad Acqua, garantendo comunque la continuità dell'erogazione del servizio.

ART. 9. Spese

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo

Quadro sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 10. Corrispettivi

Il Corrispettivo per l'espletamento degli incarichi di cui al presente Accordo Quadro

con tutte le prestazioni accessorie necessarie di cui all'oggetto, comprensivo delle

spese per sopralluoghi ed ogni altra attività necessaria all'espletamento dell'incarico

affidato, è determinato a misura (€/km), applicando il prezzo offerto in fase di gara

delle singole voci dell'elenco prezzi (All. 3).

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, l'Accordo Quadro potrà essere

modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di revisione periodica

dei prezzi dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le modalità di

seguito riportate.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione in considerazione

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei

tabacchi (c.d. FOI), pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Pertanto, si considererà la variazione percentuale dell'indice tra i seguenti due valori

(di seguito “Variazione Istat”):

- l’ultimo indice pubblicato alla data di stipula del presente Accordo Quadro;

- l’ultimo indice pubblicato alla data di richiesta di revisione.

I corrispettivi dovuti all’Appaltatore saranno adeguati applicando ai prezzi offerti in gara, in aumento o diminuzione, tanti punti percentuali, arrotondati a due cifre decimali dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la stessa ecceda il 10%.

Si precisa che la revisione riguarderà solo la differenza tra la Variazione Istat e tale 10%.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta – a mezzo PEC – dall’Appaltatore, o dalla Committente, a decorrere dal dodicesimo mese di esecuzione e con successiva frequenza annuale fino alla scadenza dell’Accordo Quadro, e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare le prestazioni già eseguite.

Nel caso in cui il dodicesimo mese di aggiornamento dei prezzi dovesse ricadere in data successiva alla scadenza dell’Accordo Quadro, anche prorogato, non si procederà alla revisione dei prezzi.

ART. 11. Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in seguito all’emissione della fattura a 30 (trenta) giorni F.M.D.F. + 15 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato sia il CIG del Contratto Applicativo che il CIG “padre” dell’Accordo Quadro, oltre eventuale CUP se indicato nei singoli Contratti Applicativi.

ART. 12. Contabilizzazione attività e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati in base alle attività effettivamente eseguite e comunque ad ultimazione di ogni singolo Comune e per ogni singola attività individuata nel Contratto Applicativo.

Al completamento delle attività di riparazione perdite per ogni zona, sarà liquidata l'attività di ricerca perdite sulla base dei risultati raggiunti e precisamente:

- riduzione della portata di perdita recuperabile \leq del 30%: nessun pagamento dell'attività;
- riduzione della portata di perdita recuperabile $>$ del 30% e \leq del 80% : pagamento dell'attività di ricerca perdite, proporzionalmente al risultato raggiunto (applicazione formula**);
- riduzione della portata di perdita recuperabile $>$ al 80%: pagamento dell'intera attività di ricerca perdite previsto in elenco prezzi.

I corrispettivi saranno calcolati secondo la seguente Formula:

- Ad ogni zona oggetto di analisi sarà assegnato il valore della portata di perdita recuperabile (Obiettivo) in [l/h] e conseguentemente un valore obiettivo di riduzione:

$$\text{Compenso attività (€/km)} = 60 + (P \times \text{Risultato [l/h]}) / (\text{Obiettivo [l/h]})$$

con

- o P = prezzo per ricerca perdite (vedi elenco prezzi)
- o Risultato = Riduzione di portata conseguita [l/h]
- o Obiettivo = Riduzione di portata da ottenere [l/h]

ART. 13. Premialità

All'Appaltatore sarà riconosciuto il premio per l'attività di ricerca perdita, come sotto

specificato, riferito al previsto in elenco prezzi (all.to A) riferito al singolo Comune, al raggiungimento minimo dell'80% del valore obiettivo di perdita recuperabile per la rete idrica comunale, secondo la formula di seguito elencata ed al termine di tutte le attività previste per ogni singolo Comune.

Formula

Ad ogni zona oggetto di analisi sarà assegnato il valore della portata di perdita recuperabile (Obiettivo) in [l/h] e conseguentemente un valore obiettivo di riduzione:

$$\text{Compenso attività } A = 0,40 \times A + (0,60A \times (R)/100)$$

con

- A = valore della premialità per singolo Comune (vedi tab. sopra (ex. All.to A))
- R = risultato del valore di perdita recuperata in percentuale (se >80 % rispetto al valore obiettivo di perdita recuperabile)

ART. 14. Obblighi relativi alla parità di genere e disabilità

L'Appaltatore riserva, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

(solo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

Il Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, è altresì tenuto a consegnare alla Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 15. Interruzione dell'incarico

È facoltà della Committente revocare l'incarico quando l'Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'adempimento dei servizi e contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dell'Appaltatore, proceda alla revoca dell'incarico, all'Appaltatore stesso, spettano i corrispettivi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui corrispettivi maturati, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al risarcimento di eventuali danni.

ART. 16. Divieto di cessione e Subappalto

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. *[ovvero] (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura pari a ____ (____ per cento), l'esecuzione delle seguenti attività: _____.

A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all'art. 105 del Codice nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di gara, nonché dalla

normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, allegati al presente Accordo Quadro.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

ART. 17. Penali

La Committente si riserva di applicare le penali di cui al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico, come di seguito riportate.

Tabella n. 4 – Penali

Penale	Riferimento capitolato	Descrizione sintetica	Tipo penale	Importo penale
P1	art. 1.5	conclusione	giornaliera	0,3‰ (zero tre

		delle attività rispetto alla durata prevista dal capitolato		per mille)/giorno del Contratto Applicativo
				0,5‰ (zero cinque per mille)/giorno dell' Accordo Quadro (per consegne a 60 giorni) Ovvero in alternativa
P2	art. 1.9	consegna GANTT	giornaliera	1‰ (uno per mille)/giorno dell' Accordo Quadro (per consegne a 45 giorni, se offerte in offerta tecnica e massimo entro il 55° giorno)
P3	art. 1.10	Utilizzo di una squadra inferiore per numero, mezzi e strumenti di lavoro rispetto ai requisiti minimi	Per ogni evento	500,00 € per ogni rilevazione verbalizzata in contraddittorio con l'Appaltatore
		Mancata o tardiva apposizione di appositi avvisi cartacei nelle aree interessate all'interruzione del servizio	Per ogni evento	150,00 € per ogni rilevazione verbalizzata in contraddittorio con l'Appaltatore
P4	art. 7.1	idrico, atti ad avvisare le utenze idriche sulla data e la durata dell'interruzione.		
P5	art. 8	Mancato ritrovamento perdite	Per ogni evento	€ 500,00 per ogni mancato ritrovamento con addebito al superamento dell'8% del numero totale delle perdite occulte trovate del singolo Comune.

P6	-	qualsiasi altro mancato adempimento degli obblighi contrattuali	Per ogni evento	0,1‰ (zero uno per mille) del Contratto Applicativo
P7	art. 10	Mancata o incompleta produzione degli elaborati da restituire (escluso elaborato 1 per cui è già prevista la penale n. P1)	giornaliera	1‰ (uno per mille) dell'Accordo Quadro
P8	Art. 11	Mancato aggiornamento della documentazione relativa alla VITP	cad.	1‰ (uno per mille) dell'Accordo Quadro
P9	Offerta tecnica	Diffformità tra quanto presentato in offerta tecnica e quanto erogato nei contratti applicativi	cad.	1.000 € per ogni rilevazione verbalizzata in contraddittorio con l'Appaltatore

Per i Contratti Applicativi rientranti nel finanziamento PNRR, qualora le penali

raggiungano il 20% dell'importo complessivo del singolo Contratto Applicativo, la

Committente si riserva di risolvere tale Contratto Applicativo.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all'Art.13 del presente Accordo Quadro, la

Committente applicherà le seguenti penali:

- importo pari al 5% del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale, per l'inadempimento dell'obbligo di riserva nelle assunzioni di cui al citato Art.13. Per l'applicazione di tale penale, si terrà conto delle assunzioni effettuate dall'Appaltatore nel corso dell'intera annualità di Accordo Quadro verificato ogni 12 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro eventualmente rinnovato.

- importo pari al 1 ‰ del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'Art. 13 del presente Accordo Quadro.

ART. 18. Risoluzione e Recesso

Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, in caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento.

ART. 19. Clausole risolutive espresse

La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche durante l'esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse:

- protrarre il ritardo nella consegna delle attività per oltre dieci giorni dalla data prevista *ex art.* 1 del Capitolato Tecnico;
- protrarre il ritardo nella consegna del cronoprogramma per oltre dieci giorni dalla data pattuita *ex art.* 1.9 del Capitolato Tecnico e nella propria Offerta Tecnica;
- violare per più di 3 (tre) volte quanto previsto *ex art.* 1.10 Capitolato Tecnico in relazione all'utilizzo di una squadra inferiore per numero, mezzi e strumenti di lavoro rispetto ai requisiti minimi;

- violare per più di 3 (tre) volte quanto previsto *ex art. 1.10* Capitolato Tecnico in relazione alla presenza obbligatoria sul campo dei tecnici specializzati o del leader di progetto;
- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;
- ritardare la produzione documentale per oltre dieci giorni dalla data prevista *ex art. 10* Capitolato Tecnico;
- ritardare la produzione documentale *ex art. 11* Capitolato Tecnico per più di due volte;
- dovesse violare per più di 1 (una) volta quanto garantito e presentato in Offerta Tecnica;
- violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento da parte del RUP;
- violare anche una sola volta l'obbligo di comunicazione al RUP di eventuali infortuni accorsi durante l'esecuzione dei servizi.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Applicativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro è fatta salva la facoltà per la Committente di assegnare la quota residua dell'Accordo Quadro contrattualizzata con

l'Appaltatore cui è stato revocato l'incarico all'altro Appaltatore aggiudicatario in misura proporzionale rispetto alla quota aggiudicataria.

ART. 20. Proprietà dei documenti

Tutta la documentazione richiesta e trasmessa alla Committente nonché ogni altra documentazione relativa all'esecuzione dei servizi resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo. Inoltre l'Appaltatore sarà inibito da ogni forma di cessione o di riproduzione dei documenti di proprietà della Committente o dei documenti necessari all'esecuzione dei servizi senza preventiva autorizzazione da parte della medesima Committente.

ART. 21. Clausola di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

ART. 22. Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l'Appaltatore presenta una cauzione definitiva, allegata al presente Accordo Quadro, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, nelle forme e termini previsti dall'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal

presente Accordo Quadro.

Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro.

ART. 23. Polizza professionale

L'Appaltatore è in possesso di Polizza R.C.T., a primo rischio assoluto, n. _____, allegata al presente Accordo Quadro.

ART. 24. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore comunica alla Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa,

	tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del	
	soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da	
	500 a 3.000 euro.	
	Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari	
	relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.	
	In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si	
	procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei	
	flussi finanziari.	
	L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le	
	transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane	
	S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei	
	a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in	
	dipendenza del presente contratto.	
	ART. 25. <u>Controversie</u>	
	Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro sarà sottoposta	
	esclusivamente al Tribunale di Novara (NO).	
	ART. 26. <u>Informativa Privacy</u>	
	I dati personali dell'Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse	
	all'esecuzione del presente contratto secondo l'informativa di cui ha preso cognizione.	
	ART. 27. <u>Registrazione e rinvio alla normativa vigente</u>	
	Il presente Accordo Quadro verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell'Appaltatore, il	
	contributo C.N.P.A.I.A. e l'IVA sono a carico della Committente. Per quanto non è	
	----- Pag. 20 di 22 -----	

previsto nel presente Accordo Quadro, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile in materia di prestazioni d'opera intellettuale e alla Tariffa Nazionale degli Ingegneri e Architetti di cui al D.M. 04/04/2001 e D.M. 17.06.2016, oltre alle ulteriori Leggi Speciali in materia.

Il presente Accordo Quadro, composto da n.26 articoli, su n. 19 pagine, viene letto e sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.

ART. 28. ALLEGATI

- 1) Capitolato Tecnico
- 2) Offerta Tecnica
- 3) Offerta Economica ed elenco prezzi (elenco prezzi sarà redatto alla stipula dell'AQ)
- 4) Polizza assicurativa
- 5) Cauzione Definitiva
- 6) Modello di Contratto Preliminare (sarà redatto alla stipula dell'AQ)
- 7) Modello di Contratto Applicativo (sarà redatto alla stipula dell'AQ)
- 8) *(eventuali)* Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- 9) *(eventuale)* Contratto/i di subappalto.

Novara, lì, *come da firma digitale*

L'Appaltatore

La Committente

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali

e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole di cui agli ART. 8, ART. 10, ART. 14, ART. 16, ART. 17, ART. 18, ART. 19, ART. 20, ART. 21, ART. 25.

Novara, li *come da firma digitale*

L'Appaltatore
